

Estratto da:

RELAZIONE
AL
**REGOLAMENTO GENERALE PER GLI STABILIMENTI CARCERARI
E PER I RIFORMATORI GOVERNATIVI DEL REGNO
DEL 1891**

*di MARTINO BELTRANI-SCALIA
Direttore generale delle Carceri*

*Nota redazionale
LUCIA MARZO*

***I**l discorso sul lavoro dei detenuti è antico quanto le “Carceri del Regno”, per limitarsi a considerare l’Italia quale entità di Stato unitario.*

Così come in altri campi dell’organizzazione sociale, anche in quello della giustizia penale, nei primi decenni dopo il 1861, fu compiuta un’opera – ammirevole per impegno, sapienza e vastità di temi – di armonizzazione e adeguamento delle legislazioni degli Stati pre-unitari.

Ne dà conto, nel 1891, a Sua eccellenza il Cavaliere Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei Ministri nonché Ministro dell’Interno, il Direttore Beltrani-Scalia nelle prime pagine di questa Relazione, richiamando l’emanazione del nuovo Codice penale (30 giugno 1889) e la subito conseguente Legge sulla riforma penitenziaria (14 luglio 1889), i quali “han messo l’Italia sopra una nuova via e reso indispensabile anche per l’Amministrazione delle Carceri, un nuovo Regolamento che fosse in armonia con le condizioni dei tempi”.

Nel Regolamento Generale del 1891, al lavoro penitenziario sono dedicati alcuni articoli all’interno della Parte II “Trattamento dei detenuti e ricoverati”, ove per trattamento non s’intende, come oggi,

l'insieme di proposte e di attività messe in campo al fine del reinserimento sociale del reo, bensì semplicemente le norme che regolano l'ordine e la disciplina negli Stabilimenti, con attenzione ai diritti (alcuni) e ai doveri (molti) dei ristretti. Più interessanti appaiono le riflessioni, sul tema, di Beltrani-Scalia. Emergono informazioni sul tessuto sociale dell'epoca, riflesso nella composizione della popolazione detenuta – proveniente in gran parte da ambienti agricoli – e singolari preoccupazioni sulla necessità di contestualizzare l'offerta di “mano d'opera” carceraria nell'ambito nelle dinamiche del “mercato”, al fine di limitarne il turbamento nel territorio dove lo Stabilimento insiste (a causa per esempio di una sovrapproduzione di manufatti a prezzi inferiori rispetto a quanto fa il lavoro in ambiente libero). Si chiama in causa, a tale proposito (ed è impressionante l'assonanza con alcuni aspetti dell'attualità, in politica e nei mass media), la responsabilità di presunti “portavoce” della società civile “i quali dicono di aver veramente a cuore le sorti delle classi lavoratrici”, e che invece di assecondarne e fomentarne il pregiudizio e i sentimenti di egoismo dovrebbero far comprendere come non si perda con la carcerazione il “diritto al lavoro”, e come un operaio libero non debba “vedere un nemico in ogni detenuto che lavora”.

La tensione tra obbligo e diritto, sempre presente nella definizione del lavoro penitenziario, conosce al giorno d'oggi declinazioni ben diverse, come si dà conto anche in altra parte di questo fascicolo.

Non sembra inutile tuttavia proporre alla lettura questo estratto, a prova del fatto che si nutrono di radici antiche le riflessioni, le ricerche, le proposte e soluzioni che guardano onestamente al futuro – all'evoluzione della civiltà – di una cultura giuridica necessariamente tesa ad ampliare l'orizzonte dei diritti e della loro tutela.



Il testo integrale della Relazione è disponibile nella sezione “Le pubblicazioni” del sito internet della Rassegna penitenziaria e criminologica all'indirizzo www.rassegnapenitenziaria.it



Si segnala in proposito che nell'edizione della Tipografia delle Mantellate – 1957 – la firma in calce alla Relazione riporta la singolare variante “Martini” Beltrani-Scalia.

(... omissis...)

Lavoro dei detenuti – Norme che lo regolano,

XXXI – Il Codice penale impone al condannato l'obbligo del lavoro : il Regolamento stabilisce che anche gli inquisiti possono esservi astretti, ove non si mantengano del proprio, e queste disposizioni non sollevano dubbio di sorta.

Però la questione del lavoro dei detenuti presenta difficoltà assai gravi nella pratica attuazione, per esaminar le quali bisogna aver presente : che i delinquenti sono per lo più individui spostati, dediti al vizio, intolleranti di ogni freno ; che il contingente maggiore di essi, in Italia, appartiene alla popolazione agricola, per la quale difficilmente si può trovare occupazione entro le mura di uno Stabilimento carcerario, soprattutto nel periodo della segregazione cellulare ; che il lavoro di detenuti non può essere di mera istruzione, e per conseguenza passivo affatto per lo Stato ; che deve essere invece produttivo, allo scopo di non aggravare doppiamente l'Ereario ; che uno Stabilimento penale non può essere un luogo nel quale ciascun condannato lavora per conto suo, ma deve essere avanti tutto un luogo di espiatione, nel quale è indispensabile la segregazione tra le diverse classi di detenuti – tra i diversi stadii di espiatione – tra le diverse categorie di ricoverati ; che il lavoro dei detenuti non deve fare concorrenza agli operai liberi, vuoi col turbare l'equilibrio normale tra le diverse classi – vuoi con la soverchia offerta o col soverchio basso prezzo della mano d'opera e dei manufatti.

Il valore di queste difficoltà l'Amministrazione non disconosce punto ; ma l'attuazione dei mezzi per superarle non è sempre agevole.

* * *

Le norme seguite all'uopo dall'Amministrazione, sono queste :

a) avanti tutto procurare che il detenuto lavori, quali che siano le specie di lavoro e le condizioni di esso ;

b) per quanto sia possibile, procurare, che ogni detenuto eserciti durante la sua prigionia il mestiere già esercitato in libertà, in guisa che possa non distrarsene, ma possibilmente perfezionarvisi ;

evitando così l'immenso danno di trasformare gli agricoltori in operai – di spopolare le campagne per accrescere la popolazione delle città, con elementi spesso spostati e torbidi ;

c) questa regola generale non applicare in massima a coloro i quali abusarono appunto del loro mestiere per delinquere ; sembrando assurdo di far perfezionare, a mo' d'esempio, nell'arte del magnano, fabbro condannato per furto a mezzo di chiavi false ;

d) ove non sia possibile far lavorare un detenuto nel suo mestiere, procurare che almeno il mestiere cui si destina sia affine a quello lasciato, in guisa che possa impararlo più agevolmente ;

e) disporre, che nell'assegnazione dei condannati alle singole lavorazioni, il distacco tra il nuovo mestiere e l'antico sia tanto meno sensibile, quanto meno lunga è la pena che deve scontare ;

f) finalmente ottenere che i detenuti lavorino quanto più è possibile nell'interesse diretto dello Stato ; e se tutta la mano di opera loro non può essere occupata con questo sistema che toglie occasione a qualsiasi ragionevole doglianza, procurare : 1° – che il prezzo di tale mano d'opera da cedere, sia proporzionato alle condizioni locali ; 2° – che i manufatti da produrre ad economia, sieno preferibilmente di quelli che si consumano dalla classe agricola o industriale, e possono esser venduti quasi al prezzo di piazza.

In ordine a questi concetti, l'Amministrazione delle Carceri :

a) ha occupato il numero maggiore possibile di condannati (1) ; e li ha destinati in grandissima parte ad esercitare i loro precedenti mestieri, o mestieri affini (2) ;

b) ha sospeso il lavoro dei condannati, quanto veramente gli operai liberi del luogo, di lavoro hanno avuto difetto ;

c) ha vietato la concessione di piccole squadre di condannati per i lavori della campagna ;

d) ha diminuito il numero dei condannati addetti a quelle lavorazioni per le quali, in vista del prezzo ridotto della mano di opera, o della scemata richiesta, gli operai liberi rimanevano disoccupati ;

e) ha fatto di tutto per ottenere dalle pubbliche Ammini-

(1) Bilancio del Ministero dell'Interno. Stato di prima previsione per l'esercizio finanziario 1889-90. On. DELLA ROCCA, *Relatore*.

(2) Relazione del Direttore Generale e degli Ispettori delle Carceri, pag. 166.

strazioni un maggiore impiego della mano d'opera dei condannati, a vantaggio dello Stato ;

f) ha disposto di affidare, per quanto è possibile, la costruzione dei manufatti da scrivere per la popolazione detenuta, ai minorenni corrigendi, affinchè possano di quel lavoro giovare come utile tirocinio industriale ;

g) ha disposto che gli appaltatori paghino il prezzo di mercede che si possa maggiore – che i manufatti prodotti ad economia non si riversino sopra i piccoli centri, e non siano venduti a prezzi di molto inferiori a quelli offerti dalla libera industria.

A questi criteri sono informate tutte le disposizioni del nuovo Regolamento.

* * *

Però non bisogna credere che tali norme possano essere in tutto e costantemente seguite. Avvegnachè quando (astrazion fatta delle Carceri giudiziarie e dei domiciliati coatti) si tratta di provvedere lavoro a più di 42 mila condannati, abituati ad una vita ben diversa da quella dello Stabilimento penale – di dar lavoro ad un migliaio di giovani inesperti, snervati, senza forza fisica, nè morale – di provvedere questo lavoro in posti generalmente difficili e fuori di mano ; quando si tratta di lottare tra le esigenze e le formalità della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e le esigenze e le condizioni dei pubblici mercati per tutto quanto concerne più specialmente gli acquisti delle materie prime ; quando si tratta di far lavorare, senza interruzione, ed evitare al tempo stesso le giacenze di magazzino che bisognerebbe poi vendere a perdita ; quando si è talvolta obbligati di sopprimere, da oggi al dimane, una lavorazione, per impiantare la quale occorsero tempo e spese non lievi – di sopprimere una lavorazione già avviata e sicura, per intraprendere un'altra di esito incerto – di condannare all'ozio centinaia di condannati che dal lavoro ritraggono i mezzi come sopperire in parte ai bisogni della loro esistenza ; quando si tratta di superare difficoltà di questa natura, il compito non è agevole, ed è certamente molto più facile quello di spaziare nel campo delle teorie astratte, basandosi su calcoli che non sempre corrispondono al vero.

* * *

Noi non neghiamo dunque la gravità della questione, nè lasciamo mezzo intentato per evitarne le dannose conseguenze ; ma se

coloro i quali dicono di aver veramente a cuore le sorti delle classi lavoratrici, invece di secondarne, lusingarne, rinfocolarne i più bassi sentimenti di egoismo, facessero ad esse comprendere come i loro compagni colpiti dalla mano della giustizia, non perdano per questo il diritto al lavoro ; – come l'ozio dei detenuti potrebbe per conseguenza un aggravio d'imposte, e necessariamente un ristagno nella vita economica del paese ; – come non bisogna abbandonarsi a pericolosi pregiudizii, nè vedere un nemico in ogni detenuto che lavora, per farsene arma di partiti politici ; – come non possa essere stabilito paragone alcuno tra la vita dell'operaio libero e quella del condannato operaio ; – come questo paragone non debba mai essere fatto, per non togliere alla virtù e all'onestà quella strada che le circonda, e che ha per sè stessa un pregio infinitamente superiore a qualunque benessere materiale ; se tutto ciò tenessero presente coloro i quali prendono a cuore le sorti delle classi lavoratrici, i risultati dell'opera loro sarebbero senza dubbio molto più benefici e moralizzatori.

Basta entrare in uno dei nostri Stabilimenti carcerari, per convincersi che siamo ben lontani dall'accordare ai detenuti quelle mollezze che si descrivono talvolta con così vivi colori. Certamente vi sono individui che vivono abbruttiti dal sudiciume, senza tetto, senza vestiti ; ma se è così deplorabile che essi si riducono in così dura miseria – se è deplorabile che per essi manchino istituzioni speciali di soccorso, non si può ragionevolmente pretendere che i condannati siano abbassati al loro livello, e biasimare l'Amministrazione che procura di sollevarli alla dignità di uomini – di obbligarli alla nettezza del corpo – di sottoporli a norme utilissime d'igiene – e di abituarli al tempo stesso e con disciplina al lavoro, affinché, ritornati in libertà, traggono solo da esso i mezzi per continuare una vita ordinata ed onesta.

Le stesse osservazioni valgono altresì per rispondere al confronto che si fa qualche volta, tra la vita che mena il condannato negli Stabilimenti penali e lo abbandono nel quale langue la famiglia della sua vittima.

E' deplorabile, senza dubbio, che il delitto commesso da un individuo getti nelle lagrime e nella miseria due famiglie (non una), – quella dell'offeso non meno di quella dell'offensore, ma se è a desiderare che la sorte dell'una come quella dell'altra, possano essere mitigare da apposite istituzioni sociali, non è pratico il proporre che il condannato ripari al mal fatto col prodotto del suo lavoro : perchè primo debito del condannato è quello di rilevare l'Erario della spesa che egli costa ; perchè il prodotto del suo lavoro non basta a co-

prive nemmeno il terzo di queste spese ; perchè qualunque sistema proposto per conseguire tale intento urterebbe contro le regole generali, contro le difficoltà pratiche, per attuarlo, e contro le discipline penali, alle quali anzitutto bisogna attenersi in uno Stabilimento di pena.

Del resto, quando si stabilisce per ogni condannato lavorante il valore della sua mano d'opera, in corrispondenza di quel che egli produce ; quando di questo prezzo gli si concede una parte, a titolo di gratificazione, proporzionata alla gravità della sua pena, alla sua condotta, alla entità del lavoro ; quando di questa quota disponibile gli si permette di erogarne una parte, anche a prò della famiglia offesa, e lo incoraggia a ciò fare, l'Amministrazione ha terminato il suo compito. Il resto dovrebbe essere imposto da una Legge speciale ; ma non bisogna dimenticare che con l'obbligo fatto al condannato di lavorare per la famiglia da lui danneggiata, si ritornerebbe a parecchi secoli indietro, dando alla pena un carattere che la civiltà dei tempi ha procurato di toglierle.

Finalmente si predica che il principio giusto, equo, efficace, da adottare negli Stabilimenti di pena sia quello che può riassumere in queste concettose parole : chi non lavora non mangia : quasi che, in Italia, si praticasse diversamente – quasi che le norme generalmente adottate non prescrivano : che chi non lavora per colpa non sua, riceve appena il vitto ordinario, cioè a dire quel tanto che è strettamente necessario alla vita di un uomo ; e chi non vuole lavorare, non solo non mangia, ma è trattato con rigore crescente e sottoposto a punizioni che gli tolgono davvero il desiderio di starsene in ozio.

* * *

Per quanto poi concerne il genere di lavoro cui destinare i condannati, pare superfluo ricordare : che devesi all'Amministrazione delle Carceri italiane, e fin da moltissimi anni addietro (1865), la prima applicazione della loro mano d'opera al dissodamento dei terreni incolti, ed al risanamento dei luoghi malsani, da cedere man mano all'industria libera ; che fu l'Amministrazione delle Carceri italiane la prima a proporre ed a propugnare la utilità della bonifica dell'Agro romano, da intraprendere arditamente con l'opera dei condannati, a qual'uopo fondò, come semplice saggio, la Colonia delle Tre Fontane ; che fu l'Amministrazione delle Carceri italiane

la prima a mostrare la nullità grandissima di destinare i condannati ai grandi lavori di fortificazioni, di porti, ecc.

Nè a questi lavori sono stati mai addetti condannati a pene di breve durata, e s'ingannano coloro i quali ci accusano di far perdere qualsiasi pudore ad individui che dopo un anno o due devono riacquistare la loro libertà.

Però se dal sistema dei lavori all'aperto, ora predicato ed applicato anche all'estero su vasta scala e con ottimi risultati, l'Amministrazione non si è allontanata; se anzi un numero grandissimo di condannati ha lavorato e lavora all'aperto per conto dei Ministeri della Guerra, della Marina, delle Finanze, assicurando all'Esercizio un beneficio annuo di parecchie centinaia di migliaia di lire, lo stesso non può certamente dirsi per quanto riflette i lavori di risanamento di luoghi veramente malsani.

Ed invero, difficoltà di ordine amministrativo – difficoltà di ordine giuridico si oppongono all'attuazione di questo sistema che a prima giunta è così seducente; e sembra per lo meno dubbio, se, in difetto di un'apposita Legge, l'Amministrazione abbia il diritto:

- di mandare condannati a tempo, ai lavori di dissodamento da fare in luoghi dove la proporzione degli infermi oscilla dai 30 ai 40% – e quella della mortalità dagli 8 ai 10%;

- di mandarvi condannati a tempo, i quali, scontata la pena, ritornino a casa loro affranti e disfatti, per piombare a peso delle famiglie, o per ingombrare gli Ospizi di carità e gli Ospedali;

- di mandarvi, necessariamente, Agenti di custodia ed ufficiali pubblici colle loro famiglie;

- da gravare il bilancio di spese non indifferenti per impianto, per cura, mantenimento, per trasferimenti, per indennità, ecc., nel solo scopo di bonificare terreni che dovrebbero poi essere venduti a prezzi elevatissimi e che nessuno acquisterebbe, soprattutto nell'attuale rinvio della proprietà fondiaria.

Si dirà che lo Stato dovrebbe cedere i terreni bonificati, a prezzi miti; ma l'Amministrazione non può, senza una Legge apposita, impiegare a pura perdita il pubblico danaro. Si dirà che ai lavori di risanamento bisogna destinare i condannati a vita; ma non sarebbe salva, con questo, la questione della legalità, una volta che il Codice ha stabilito il modo come debba essere scontata la pena dell'ergastolo. E d'altro canto è bene non dimenticare: che i vantaggi dei lavori all'aperto hanno, come necessario contrapposto, un contingente di evasioni; e che il pubblico dimentica quei vantaggi ad ogni condannato che fugge, e biasima, aspramente il Governo, senza pensare

che la responsabilità di quei fatti deve essere quasi sempre limitata agli Agenti di custodia.

In questa, ed altre simili questioni, non saranno mai raccomandati abbastanza la ocultezza e la prudenza, per non abbandonarsi ad imprese che obbligherebbero a sacrifici non lievi di danaro e di persone – per non ostinarsi nelle proprie idee, quando la esperienza le ha mostrate erronee – per resistere agli speranzosi che alle gravi spese effettive dell'oggi, contrappongono i problematici lauti guadagni di un lontano avvenire.

Finalmente, per quel che riguarda la restituzione al Demanio, delle Colonie agricole giunte a perfezione, salvo ad istituirne delle nuove altrove, occorre aver presente :

a) che di Colonie giunte a perfezione, l'Amministrazione possiede solamente la Gorgona e la Pianosa ;

b) che la cessione all'industria privata di queste due Isole, oramai messe a coltura regolare, quand'anche fosse conveniente all'Erario (ciò di cui dubito per le ragioni dette di sopra), ci creerebbe gravi imbarazzi, non sapendo dove assegnare i condannati appartenenti alla popolazione agricola, che si trovano nel secondo periodo della equazione penale ;

c) che l'Amministrazione, superando difficoltà e spese non lievi, ha istituito le due altre Colonie di Tremiti e dell'Asinara, alle quali darà un vigoroso impulso, augurandosi buoni risultati ;

d) che la maggiore espansione possibile si propone di dare anche alla Colonia di Casiadas ;

e) che bisogna risolutamente decidersi a trasformare od a chiudere quelle altre le quali, sorte in un momento di bisogno transitorio dell'Amministrazione, sono di soverchio aggravio al bilancio.

Detto tutto questo, perchè mi pareva che meritasse il conto, rientro in argomento.

Lavoro dei detenuti – Continuazione

XXXII – Per quanto riguarda i condannati, apposite norme sono stabilite nel Regolamento, allo scopo di determinare quando possano cambiare mestiere – quanto tempo debba durare al massimo il tirocinio – come debbano essere fissate le tariffe di mano d'opera – la responsabilità che devono avere per i guasti cagionati da negligenza o da malizia ecc. ; ma oltre a ciò si è voluto affermare in principio : che essi non hanno diritto a mercede alcuna – che il prodotto del loro lavoro spetta interamente allo Stato – e che a solo titolo di

gratificazione se ne accorda loro una parte, la quale è tanto maggiore quanto è più lieve la condanna riportata, e migliore la condotta tenuta (1).

Eccettuati i casi di vero bisogno, piena libertà è lasciata ai condannati, di lavorare o di non lavorare nei giorni festivi; ma il Direttore non mancherà certamente di prendere nota, come titolo speciale di benemerenza, di coloro i quali antepongano il lavoro all'ozio.

Agli appaltatori della mano d'opera dei condannati, è assolutamente vietato di dar loro qualsiasi ricompensa, oltre a quella convenuta. Se non chè, considerando che vi sono lavori faticosi, da eseguire in condizioni di luogo o di tempo eccezionali affatto, l'Amministrazione si è servata la facoltà di concedere agli appaltatori il permesso di elargire straordinarie gratificazioni, facendone accreditare il fondo di lavoro dei condannati, per erogarle in acquisto di sopravvitto e per soccorrere la famiglia propria o quella danneggiata.

* * *

Trattandosi di inquisiti, facoltà è data loro, ove l'Autorità giudiziaria lo consenta, di lavorare per conto proprio – di un appaltatore – dell'Amministrazione carceraria; e sulla mercede di mano d'opera, non si fa che una ritenuta del 10% per consumo utensili, illuminazione, ecc. ecc. L'Amministrazione non potrebbe tutto ciò somministrare a titolo gratuito.

In quanto al resto i due terzi della mercede sono messi a disposizione del detenuto che può spenderli in acquisto di sopravvitto, o altrimenti: l'altro terzo è lasciato in sospeso, per essergli restituito, se viene rilasciato, o per essere passato ai proventi della Casa, se vien condannato. In altri termini, supposto che un detenuto guadagni una lira al giorno, dieci centesimi saranno prelevati per spese di gestione, sessanta gli saranno corrisposti, trenta saranno lasciati in sospeso: egli è dunque trattato con equità che non si potrebbe maggiore, avvenga chè se viene assolto, riceve la sua mercede intera (meno il 10%), e se viene condannato, ha ricevuto una quota superiore a quella degli Stabilimenti penali, la quale è di centesimi trenta per l'ergastolo – di quaranta per la reclusione – di cinquanta per la detenzione – e di sessanta per l'arresto.

(1) Divisa questa gratificazione in dieci parti, se ne danno 3 ai condannati all'ergastolo, 4 ai condannati alla reclusione, 5 ai condannati alla detenzione, 6 ai condannati all'arresto.

* * *

Questa eccezione non si fa per i condannati che ricorrono in Appello o in Cassazione. Per essi la ritenuta è fatta, secondo la specie della pena riportata, come se fossero stati definitivamente condannati; ma la ritenuta è parimenti consegnata loro se vengono messi in libertà.

Sia che si tratti di condannati, sia che si tratti d'inquisiti, nessuna relazione diretta, per causa di lavoro, è permessa con agenti liberi.

Tra le diverse lavorazioni di uno Stabilimento carcerario si comprendono i servizi domestici, ed i condannati che vi sono addetti vengono retribuiti, dall'Amministrazione o dall'appaltatore. Per la scelta dei condannati da destinare a questi servizi, che van riguardati come veri posti di fiducia e di favore, apposite disposizioni sono state stabilite, allo scopo di evitare che la concessione sia fatta per considerazioni personali; e tassativamente si è prescritto di escludere, di regola, i condannati all'ergastolo prima di avere scontati venti anni di pena, i condannati recidivi, i condannati per furti, rapine, o per delitti contro il buon costume, e coloro i quali siano stati puniti disciplinarmente per le più gravi mancanze.

E' stato molto discusso se negli Stabilimenti che sono in località isolate affatto, debba essere concessa al personale che vi è addetto, la facoltà di servirsi di inservienti condannati; ma la risoluzione è stata negativa, per tutte le ragioni che consigliano di non ammettere nella intimità della famiglia, individui che la legge ha voluto allontanare dal consorzio civile. L'Amministrazione troverà modo come temperare questo divieto.

E' stata anche esaminata la questione se al personale addetto ad uno Stabilimento carcerario, debba essere permesso di servirsi, nell'interesse privato, delle lavorazioni del proprio Stabilimento: se non che, in vista delle località nella quali trovansi appunto molte delle nostre Case di pena, e della sfiducia che un tale divieto mostrebbe da parte dell'Amministrazione, parve miglior partito quello di non farne parola.

Per quanto riguarda il lavoro dei condannati nei Riformatori, provvederanno i Regolamenti interni, avvenga che per questa parte di servizio occorrono criteri speciali affatto.

(... omissis...)

